

# Gazzetta Ufficiale N. 178 del 31 Luglio 2008

## GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

### **DELIBERAZIONE 26 giugno 2008**

### **Linee guida in materia di trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero. (Deliberazione n. 46).**

Il Garante per la protezione  
dei dati personali

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,  
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice  
presidente, del  
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,  
componenti e del

dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati  
personali (d.lg.

30 giugno 2003, n. 196), anche in riferimento all'art.  
154, comma 1,  
lettera h);

Ritenuta la necessita' di provvedere in relazione ai  
rischi

connessi al trattamento di dati personali effettuato da  
consulenti

tecnici e periti ausiliari del giudice e del pubblico  
ministero

nell'ambito di procedimenti in sede civile, penale e  
amministrativa;

Rilevata l'esigenza di individuare un quadro unitario di  
misure e

di accorgimenti necessari e opportuni, volti a fornire  
orientamenti

utili per i professionisti interessati;

Viste le pertinenti disposizioni del codice di procedura  
civile (in

particolare gli articoli da 61 a 64 e da 191 a 200) e del  
codice di

procedura penale (in particolare gli articoli da 220 a  
232, 359 e

360);

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;  
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Delibera:

1. Di adottare le «Linee guida» contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione;
  2. Di inviare copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, per opportuna conoscenza nonche' - per quanto di rispettiva competenza - per l'adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea alla massima diffusione presso gli uffici giudiziari interessati;
  3. Ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, di trasmettere al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti copia del presente provvedimento, unitamente alle menzionate «Linee guida», per la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- Roma, 26 giugno 2008

Il presidente: pizzetti  
Il relatore: Chiaravalloti  
Il segretario generale: Buttarelli

**Allegato**

**Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero (Deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008)**

**1. Premessa.**

1.1 Scopo delle linee guida.

I consulenti tecnici e i periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero coadiuvano e assistono l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, quando ciò si rende necessario per compiere atti o esprimere valutazioni che richiedono particolari e specifiche competenze tecniche (art. 61 c.p.c.; articoli 220 e 359 c.p.p.). L'attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l'attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali.

Nell'espletamento delle relative incombenze, il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall'ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (cfr. ad esempio, art. 194 c.p.c., richiesta di chiarimenti alle parti e assunzione di informazioni presso terzi; art. 228, comma 3, c.p.p., richiesta di notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre

persone). L'attivita' dell'ausiliario comporta quindi il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del Codice), di uno o piu' soggetti, persone fisiche o giuridiche. A tali trattamenti, in quanto direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, si applicano le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado «per ragioni di giustizia» (art. 47, comma 2, del Codice; cfr. Provv. del Garante 31 dicembre 1998, doc. web n. 39608; Provv. 27 marzo 2002, doc. web n. 1063421).

Le presenti linee guida mirano a fornire indicazioni di natura generale ai professionisti nominati consulenti tecnici e periti dall'autorita' giudiziaria nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi al fine esclusivo di garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Codice in materia protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196).

#### 1.2 Ambito considerato.

Le predette indicazioni non incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attivita' e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico e dalle istruzioni ricevuti dall'autorita' giudiziaria, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni codicistiche. All'interno del paragrafo 6. sono poi formulate alcune indicazioni applicabili anche ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti nominati consulenti tecnici dalle

parti  
private con riferimento a procedimenti giudiziari  
(articoli 87, 194,  
195 e 201 c.p.c.; articoli 225 e ss., 233 e 360 c.p.p.).

## **2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali.**

### 2.1 Considerazioni generali.

La peculiare disciplina posta dal Codice con riguardo ai trattamenti svolti per ragioni di giustizia (art. 47) rende non applicabili alcune disposizioni del medesimo Codice relative alle modalita' di esercizio dei diritti da parte dell'interessato (art. 9), al riscontro da fornire al medesimo (art. 10), ai codici di deontologia e di buona condotta (art. 12), all'informativa agli interessati (art. 13), alla cessazione del trattamento (art. 16), al trattamento svolto da soggetti pubblici (articoli da 18 a 22), alla notificazione al Garante (articoli 37 e 38, commi da 1 a 5), a determinati obblighi di comunicazione all'Autorita', alle autorizzazioni e al trasferimento dei dati all'estero (articoli da 39 a 45), nonche' ai ricorsi al Garante (articoli da 145 a 151).

Sono invece pienamente applicabili le altre pertinenti disposizioni del Codice. In particolare, il trattamento dei dati effettuato a cura di consulenti tecnici e periti deve avvenire:  
nel rispetto dei principi di liceita' e che riguardano la qualita' dei dati (art. 1);  
adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite (articoli 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al

Codice).

2.2 Liceita', finalita', esattezza, pertinenza.

Il consulente e il perito possono trattare lecitamente dati

personali, nei limiti in cui cio' e' necessario per il corretto

adempimento dell'incarico ricevuto e solo nell'ambito dell'accertamento demandato dall'autorita' giudiziaria; devono

rispettare, altresì, le disposizioni sulle funzioni istituzionali

della medesima autorita' giudiziaria contenute in leggi e regolamenti, avvalendosi in particolare di informazioni personali e

di modalita' di trattamento proporzionate allo scopo perseguito

(art. 11, comma 1, lettera a) e b)), nel rigoroso rispetto delle

istruzioni impartite dall'autorita' giudiziaria.

In tale quadro, l'eventuale utilizzo incrociato di dati puo'

ritenersi consentito se e' chiaramente collegato alle indagini

delegate ed e' stato autorizzato dalle singole autorita' giudiziarie

dinanzi alle quali pendono i procedimenti o, se questi si sono

conclusi, che ebbero a conferire l'incarico o da altra autorita'

giudiziaria competente.

Nel pieno rispetto dell'ambito e della natura dell'incarico

ricevuto, il consulente e il perito sono tenuti ad acquisire,

utilizzare e porre a fondamento delle proprie operazioni e

valutazioni informazioni personali che, con riguardo all'oggetto

dell'indagine da svolgere, siano idonee a fornire una rappresentazione (finanziaria, sanitaria, patrimoniale, relazionale,

ecc.) corretta, completa e corrispondente ai dati di fatto anche

quando vengono espresse valutazioni soggettive di ciascun interessato, persona fisica o giuridica. Cio', non solo

allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocimento all'interessato, anche nell'ottica di una non fedele rappresentazione della sua identita' (art. 11, comma 1, lettera c)). Particolare attenzione deve essere inoltre posta dal consulente e dal perito nell'acquisire e utilizzare solo le informazioni che risultino effettivamente necessarie in riferimento alle specifiche finalita' di accertamento perseguite. In ossequio al principio di pertinenza nel trattamento dei dati, le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono ne' riportare dati, specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza, chiaramente non pertinenti all'oggetto dell'accertamento peritale, ne' contenere ingiustificatamente informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento (art. 11, comma 1, lettera d)).

### **3. Comunicazione dei dati.**

Le informazioni personali acquisite nel corso dell'accertamento possono essere comunicate alle parti, come rappresentate nel procedimento (ad esempio, attraverso propri consulenti tecnici), con le modalita' e nel rispetto dei limiti fissati dalla pertinente normativa posta a tutela della segretezza e riservatezza

degli atti processuali. Fermo l'obbligo per l'ausiliare di mantenere il segreto sulle operazioni compiute (art. 226 c.p.p.; cfr. anche art. 379-bis c.p.), eventuali comunicazioni di dati a terzi, ove ritenute indispensabili in funzione del perseguimento delle finalita' dell'indagine, restano subordinate a quanto eventualmente direttamente stabilito per legge o, comunque, a preventive e specifiche autorizzazioni rilasciate dalla competente autorita' giudiziaria.

#### **4. Conservazione e cancellazione dei dati.**

In riferimento ai trattamenti di dati svolti per ragioni di giustizia non e' applicabile la disposizione del Codice (art. 16) relativa alla cessazione del trattamento di dati personali, evenienza che, nel caso del trattamento effettuato dal consulente e dal perito, di regola coincide con l'esaurimento dell'incarico. Trova, peraltro, applicazione anche ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia il dettato dell'art. 11, comma 1, lettera e), del Codice il quale prevede che i dati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati. Ne consegue che, espletato l'incarico e terminato quindi il connesso trattamento delle informazioni personali, l'ausiliario deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la



propria relazione, ma anche la documentazione consegnatagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell'attività svolta, salvo quanto eventualmente stabilito da puntuali disposizioni normative o da specifiche autorizzazioni dell'autorità giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente in senso contrario.

Ove non ricorrano tali ultime due ipotesi, il consulente e il perito non possono quindi conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell'incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti.

Analogamente, la documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali deve essere restituita integralmente al magistrato in caso di revoca o di rinuncia all'incarico da parte dell'ausiliario.

Qualora sia prevista una conservazione per adempiere a uno specifico obbligo normativo (ad esempio, in materia fiscale o contabile), possono essere custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere tale obbligo. Eventuali, ulteriori informazioni devono essere quindi cancellate, oppure trasformate in forma anonima anche per finalità scientifiche o statistiche, tale da non poter essere comunque riferita a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4, comma 1, lettera b), del Codice).

Tutto ciò non pregiudica l'espletamento di eventuali ulteriori attività dell'ausiliare, conseguenti a richieste di

chiarimenti o di  
supplementi di indagine, che il consulente e il perito  
possono  
soddisfare acquisendo dal fascicolo processuale, in  
conformita' alle  
regole poste dai codici di rito, la documentazione  
necessaria per  
fornire i nuovi riscontri.

## **5. Misure di sicurezza.**

5.1 Misure idonee e misure minime.  
Limitatamente all'espletamento degli accertamenti,  
l'attivita'  
dell'ausiliare e' connotata da peculiari caratteri di  
autonomia, in  
relazione alla natura squisitamente tecnica delle  
indagini che si  
svolgono, di regola, senza l'intervento del magistrato.  
Ricevuto l'incarico e sino al momento della consegna al  
giudice o  
al pubblico ministero delle risultanze dell'attivita'  
svolta,  
incombono concretamente al consulente tecnico e al  
perito, riguardo  
ai dati personali acquisiti all'atto dell'incarico e alle  
ulteriori  
informazioni raccolte nel corso delle operazioni, le  
responsabilita'  
e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza  
prescritti dal  
Codice.  
L'ausiliare e' tenuto quindi a impiegare tutti gli  
accorgimenti  
idonei a evitare un'indebita divulgazione delle  
informazioni e, al  
contempo, la loro perdita o distruzione, adottando, a tal  
fine, le  
misure atte a garantire la sicurezza dei dati e dei  
sistemi  
eventualmente utilizzati. Egli deve curare personalmente,  
con il  
grado di autonomia riconosciuto per legge o con

l'incarico ricevuto,  
sia le «misure idonee e preventive» cui fa riferimento  
l'art. 31 del  
Codice, sia le «misure minime» specificamente indicate  
negli  
articoli da 33 a 35 e nel disciplinare tecnico allegato  
B) al Codice,  
la cui mancata adozione costituisce fattispecie  
penalmente sanzionata  
(art. 169 del Codice). Ove reso necessario dal  
trattamento di dati  
sensibili o giudiziari effettuato con l'ausilio di  
strumenti  
elettronici, nell'ambito delle misure minime (art. 33,  
comma 1,  
lettera g) del Codice) deve essere redatto il documento  
programmatico  
sulla sicurezza, con le modalita' e i contenuti previsti  
al punto 19.  
del citato disciplinare tecnico.

#### 5.2 Incaricati.

L'obbligo di preporre alla custodia e al trattamento dei  
dati  
personali raccolti nel corso dell'accertamento solo il  
personale  
specificamente incaricato per iscritto resta fermo anche  
nel caso in  
cui il consulente e il perito si avvalgano dell'opera di  
collaboratori, anche se addetti a compiti di  
collaborazione  
amministrativa (art. 30 del Codice). L'attivita' di tali  
incaricati  
deve essere oggetto di precise istruzioni oltre che sulle  
modalita' e  
sull'ambito del trattamento consentito, anche in ordine  
alla  
scrupolosa osservanza della riservatezza relativamente ai  
dati di cui  
vengono a conoscenza.

## **6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari.**

Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel Codice, nei provvedimenti generali adottati dal Garante e in un codice deontologico concernente le condizioni e i limiti applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari, anche a tali trattamenti trovano applicazione i principi di liceita' e che riguardano la qualita' dei dati (art. 1 del Codice) e le disposizioni in materia di misure di sicurezza volte alla protezione dei dati stessi (articoli 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice).

In particolare, il consulente di parte: puo' trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui cio' e' necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 11, comma 1, lettera a) e b)); dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se cio' e' indispensabile; puo' acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita' perseguite con l'incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalita' di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lettera d)); salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza

e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., ad esempio, l'art. 379-bis c.p.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell'incarico ricevuto (cfr. articoli 380 e 381 c.p.), puo' comunicare a terzi dati personali solo ove cio' risulti necessario per finalita' di tutela dell'assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignita' dell'interessato e di terzi; relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto da una parte, assume personalmente le responsabilita' e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente sia alle «misure idonee e preventive» (art. 31,) sia alle «misure minime» (articoli da 33 a 35 e disciplinare tecnico allegato B) al Codice; art. 169 del Codice); ove l'incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, e' tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza (art. 33, comma 1, lettera g) e punto 19, del disciplinare tecnico allegato B)); deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali (art. 30 del Codice), impartendo loro precise istruzioni sulle modalita' e l'ambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza.